

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEL SUB- INVESTIMENTO 2.1b

"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"

CUP di cui alla tabella n.1 allegata al presente accordo

TRA

La **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**, con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia 1 (CF: 80014930327), in persona del Direttore centrale della Protezione civile della Regione, arch. ing. Amedeo Aristei, giusta delega disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 17/03/2023 (di seguito "Regione" o anche "Amministrazione attuatrice")

E

l'**Ente di Decentramento Regionale di Gorizia**, con sede legale in corso Italia n.55 a Gorizia (CF: 91047140313), in persona del Direttore ad interim Arch. Lara Carlot giusta delega disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 17/03/2023, (di seguito "Soggetto attuatore")

di seguito indicate anche come "**parti**"

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 8 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e art. 9 sulle modalità di attuazione del Piano;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” ed in particolare l'articolo 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile, e successive modificazioni e integrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile” ed in particolare l'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con il quale all'Ing. Fabrizio Curcio è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le amministrazioni centrali di cui al citato articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale sono state suddivise le risorse di titolarità del Dipartimento della

protezione civile in 400 milioni di euro per i “progetti in essere”, e 800 milioni di euro per i “nuovi interventi”;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che ciascuna Amministrazione centrale provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTA la Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;

VISTE le note del 9 e 25 novembre 2021, con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato indicazioni operative finalizzate alla trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Piani degli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente decreto, suddividendoli tra “interventi in essere a rendicontazione” e “nuovi interventi”;

VISTA la nota, prot. n. 34893 del 3 dicembre 2021, con cui la Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i Piani degli “interventi in essere a rendicontazione”, a seguito dell’istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;

VISTA la nota, prot. n. 35961 del 16 dicembre 2021, con cui la Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi dei macro-interventi per i nuovi interventi, a seguito dell’istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;

VISTE le note del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 53773 del 10 dicembre 2021 e prot. n. 55165 del 20 dicembre 2021, di approvazione dell’elenco degli interventi “in essere” a rendicontazione, per un importo totale di € 16.710.938,17;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 54973 del 18 dicembre 2021, di approvazione dell’elenco dei macro-interventi;

VISTA la milestone M2C4-12 denominata “Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici”, raggiunta con successo entro il 31 dicembre 2021 con l’approvazione degli elenchi/piani di intervento di cui ai punti precedenti;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

RILEVATA la necessità di regolamentare l'attuazione del sub-investimento 2.1.b attraverso la sottoscrizione di un Accordo che disciplini le modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTA la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati;

VISTA la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: "Guida operativa per il rispetto del principio

di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTO il Sistema di gestione e controllo del PNRR adottato con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, il cui aggiornamento è in corso di definizione relativamente alla manualistica degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA la circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";

VISTA la circolare RGS del 26 luglio 2022, n. 29 recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";

VISTA la circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 5 dicembre 2022;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep n. 2771 del 21 ottobre 2022 di approvazione dell'elenco di dettaglio dei nuovi interventi;

RITENUTO di poter conseguire le finalità del sub-investimento mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e

controllo, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il Sistema di gestione e controllo del PNRR adottato con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, mantenendo in capo all'Amministrazione titolare di interventi PNRR il ruolo di punto unico di contatto con il Servizio centrale per il PNRR e la responsabilità in tema di supervisione complessiva degli interventi;

CONSIDERATO l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che *"La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.*";

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione della missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b del PNRR per gli interventi di competenza dell'Amministrazione attuatrice, da assicurare nel rigoroso rispetto delle scadenze prestabilite nel citato Piano, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione, entro i tempi previsti, della misura che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il sub-investimento è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

TENUTO CONTO del riscontro dell'Ufficio II del Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota prot. n. 222492 del 12 settembre 2022, alle richieste di parere sul presente Accordo, inviate dal Dipartimento della protezione civile con nota prot. n. PNRR/30877 dell'11 luglio 2022 e prot. n. PNRR/37001 del 12 agosto 2022, al fine di consentire una valutazione preliminare di coerenza con i requisiti del PNRR, ai sensi della Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 che prevede un esame congiunto degli strumenti di attuazione previsti dalle Amministrazioni centrali titolari

di interventi con la Ragioneria generale dello Stato, prima della loro pubblicazione;

VISTA la delibera della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1927 del 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione e il Dipartimento della Protezione civile, delegando alla sottoscrizione dello stesso il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, arch. ing. Amedeo Aristei, e prevedendo tra i compiti dell'Amministrazione attuatrice la stipula con i soggetti attuatori degli interventi di accordi per disciplinare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti;

DATO ATTO che l'Accordo, approvato dalla Giunta della Regione il 16 dicembre 2022, è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione civile, firmato dal Direttore della Protezione civile della Regione, in data 28 dicembre 2022, agli atti con prot. 32942;

DATO ATTO che l'Accordo è stato firmato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile in data 16 febbraio 2023 e trasmesso alla Protezione civile della Regione con nota prot. E/9051 del 17 febbraio 2023, agli atti con prot. 4879 del 20 febbraio 2023;

DATO ATTO che in attuazione della richiamata deliberazione della Giunta Regionale 1927/2022, il Ragioniere generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 10838-GRFVG del 13 marzo 2023 ha provveduto a individuare nella Direzione Centrale Finanze la struttura di controllo indipendente prevista dal punto 3 della predetta Deliberazione;

DATO ATTO che l'Accordo tra l'Amministrazione Centrale e la Regione Friuli Venezia Giulia è in corso di registrazione gli organi di controllo;

DATO ATTO che con nota prot. 1857 del 13 gennaio 2023, agli atti con prot. 1065 del 16 gennaio 2023, il Dipartimento della Protezione civile ha comunicato che il decreto rep. n. 2771 del 21 ottobre 2022 è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 28 dicembre 2022 n. 3322;

DATO ATTO che a seguito di segnalazione da parte della Protezione civile della Regione, è stato necessario rettificare il decreto di approvazione dei nuovi interventi, rep. 2771 del 21 ottobre 2022, ricevuto a mezzo pec in data 3 novembre 2022 (agli atti con prot. 28340 del 04/11/2022), a causa di un errore materiale nell'indicazione dei Soggetti Attuatori, come individuati dall'Amministrazione regionale con nota al Dipartimento, prot. 19086 del 22 luglio 2022;

DATO ATTO che, a parziale rettifica ed integrazione del decreto rep. 2771 del 21 ottobre 2022, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ha adottato il decreto rep. 249 di data 6 febbraio 2023, come da comunicazione del Dipartimento, agli atti con prot. n. 3413 del 7 febbraio 2023;

DATO ATTO che il decreto del Capo del Dipartimento rep. 249 del 6 febbraio 2023 è stato inviato alla registrazione degli organi di controllo;

DATO ATTO che il decreto rep. 2771 del 21 ottobre 2022, come rettificato dal decreto rep. 249 di data 6 febbraio 2023, individua i Soggetti attuatori degli interventi elencati nell'allegata Tabella n. 1;

VISTO il decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023, in corso di conversione, e in particolare l'art. 29;

DATO ATTO che è necessario procedere con la stipula di un accordo tra l'Amministrazione attuatrice e il Soggetto attuatore, come previsto nell'Accordo del 16 febbraio 2023 stipulato dal Dipartimento della Protezione civile e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il provvedimento n. 421 del 31 marzo 2023 dell'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia tramite il quale:

- è approvato lo schema del presente Accordo;
- è autorizzato alla sottoscrizione il Direttore ad interim Arch. Lara Carlot.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Art. 2 (Ruoli e definizioni)

1. Il presente Accordo è stipulato tra l'Amministrazione attuatrice e il Soggetto attuatore.
2. Per Amministrazione centrale si intende il Dipartimento della Protezione Civile;
3. Per Amministrazione attuatrice si intende la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la Protezione civile della Regione stessa.
4. I Soggetti attuatori degli interventi sono indicati nella tabella allegata al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep n. 2771 del 21 ottobre 2022 come modificata ed integrata dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile rep n. 249 del 6 febbraio 2023.

Art. 3 (Interesse pubblico comune alle parti)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella qualità di ente territoriale competente in materia di protezione civile, difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico, individuata come Amministrazione attuatrice, e l'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia individuato come Soggetto attuatore, ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione del sub-investimento "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" nel rispetto dei termini temporali stabiliti, al riguardo, nel PNRR e nella regolazione a supporto emanata dai soggetti competenti.

2. Nello specifico, le parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a salvaguardare e riqualificare il territorio, nonché a metterlo in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, e ad attuare interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche.
3. Fermo restando quanto disposto in tema di governance del Piano dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, le Parti si impegnano a:
 - a) agire per l'attuazione dell'investimento nel rispetto del principio del DNSH (do not significant harm), ossia "non arrecare un danno significativo";
 - b) garantire la massima collaborazione e il miglior coordinamento, mediante l'adozione di strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
 - c) garantire l'adozione, per quanto di competenza, di tutti gli atti necessari alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi, il rilascio dei pareri e nulla osta, anche di carattere paesaggistico;
 - d) collaborare per la risoluzione degli eventuali ostacoli alla regolare esecuzione degli impegni assunti e a risolvere ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione nell'ambito dell'investimento;
 - e) sollecitare, ove necessario, i soggetti competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990;
 - f) effettuare i controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese effettuate, nonché adottare, prevenire e correggere qualsivoglia indebito utilizzo delle risorse;
 - g) riconoscere che i cronoprogrammi procedurali e di spesa, forniti dai Soggetti attuatori a seguito dell'approvazione degli elenchi degli interventi, costituiscono gli elementi prioritari ed essenziali per la verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e il conseguente rispetto dei target e milestone dell'investimento.
4. Gli obblighi in capo alle parti, di cui al presente accordo, si applicano a tutti i nuovi interventi del sub-investimento 2.1.b.

Art. 4 (Oggetto)

1. Oggetto del presente accordo è la realizzazione di una collaborazione nell'ambito delle attività previste dal sub-investimento "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico".
2. Gli interventi approvati dal Dipartimento della Protezione civile oggetto del presente accordo sono indicati nella Tabella n. 1 allegata e parte integrante del presente Accordo.
3. Il presente accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna parte, i rapporti di attuazione, gestione e controllo, nonché le procedure di monitoraggio, rendicontazione, controllo e di pagamento.

Art. 5 (Compiti in capo all'Amministrazione attuatrice)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Amministrazione attuatrice si obbliga a:
 - a. trasmettere al Servizio centrale per il PNRR e all'Amministrazione centrale i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti, caricati per il tramite dei Soggetti attuatori, anche al fine del monitoraggio dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - b. assicurare, nei limiti della legislazione vigente, supporto per le attività propedeutiche all'approvazione dei progetti, anche attraverso un'attività di coordinamento complessivo verso il Dipartimento della Protezione civile, nonché attraverso le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo complessivo degli interventi previsti dall'Accordo con l'Amministrazione centrale;
 - c. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e correggere le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse, nei limiti della legislazione vigente, tramite la struttura di controllo funzionalmente indipendente individuata con decreto n. 10838-GRFVG del 13 marzo 2023 del Ragioniere Generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - d. eseguire, attraverso la struttura di controllo funzionalmente indipendente di cui alla lettera c), verifiche formali, sul 100% dei rendiconti presentati da parte dei soggetti attuatori, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, inserita nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed anche tramite eventuali ulteriori modalità in adempimento di quanto indicato all'articolo 6, comma 1 lett. n), unitamente alle check list di controllo definite dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione dell'investimento in oggetto;
 - e. eseguire, attraverso la struttura di controllo funzionalmente indipendente di cui alla lettera c), i controlli amministrativo-documentali, on desk e/o in loco, anche a campione, sulla regolarità delle procedure e delle spese rendicontate dai soggetti attuatori anche attraverso la documentazione fornita ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lett. n);
 - f. presentare alla Amministrazione centrale la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza a seguito dei controlli operati dalla struttura di controllo funzionalmente indipendente di cui alla lettera c), nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo, al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente caricata a sistema dai Soggetti attuatori;
 - g. inoltrare le richieste di erogazione o trasferimento all'Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento

- agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo, al perseguimento dei target e milestone associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 8), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- h. vigilare sul rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR da parte dei Soggetti attuatori;
- i. nei limiti degli importi approvati dal Capo del Dipartimento della Protezione civile e nei limiti della normativa vigente, trasferire le risorse finanziarie necessarie a dare attuazione agli interventi.

Art. 6 **(Compiti in capo al Soggetto attuatore)**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto attuatore si obbliga a:
 - a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea. In particolare andranno previste, nei documenti progettuali e tecnici di gara, indicazioni specifiche al fine del rispetto del principio;
 - c. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
 - d. rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - e. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale e attuatrice;
 - f. dare piena attuazione all'investimento assegnato, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal DPCM 23 agosto 2022, al fine di garantire il conseguimento dei *milestone e target* ad esso collegati;
 - g. garantire la sussistenza e il permanere dei requisiti di idoneità di cui all'allegato alla circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con particolare riferimento a:
 - capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;

- assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni;
 - adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
 - possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di frodi e corruzione, di sana gestione finanziaria e assenza di conflitti di interessi;
- h. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, e dall'ordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in conformità allo Statuto e relative norme di attuazione, tenendo anche conto delle norme di semplificazione emanate per l'attuazione del PNRR;
- i. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati;
- j. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione centrale;
- k. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 27 del 21 giugno 2022, e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dalle Amministrazioni centrale ed attuatrice;
- l. caricare sul sistema informatico di cui al punto precedente i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli previsti dalla norma;
- m. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle indicazioni fornite;
- n. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure di cui alle lettere precedenti, ai sensi dei documenti di indirizzo, alla manualistica e linee guida forniti dalle Amministrazioni centrale e dall'Amministrazione attuatrice;
- o. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione

finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- p. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- q. presentare all'Amministrazione attuatrice, ai fini del controllo da parte della struttura di cui alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 5, la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione dell'intervento di competenza, nonchè gli indicatori di realizzazione associati, con riferimento al contributo, al target e alle milestone associate al progetto, comprovandone il conseguimento con documentazione probatoria attraverso il sistema informatico REGIS in qualità di soggetto attuatore, e ai sensi dei documenti di indirizzo, alla manualistica e linee guida forniti dalle Amministrazioni centrale e dall'Amministrazione attuatrice;
- r. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 punto 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, Amministrazione centrale, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018;
- s. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target e milestone realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- t. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa, inserendo, nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- u. conformarsi ai documenti di indirizzo, alla manualistica e linee guida fornite dall'Amministrazione attuatrice, Amministrazione centrale ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e

rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione del sub-investimento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'articolo 3;

- v. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP);
- w. eseguire le attività di controllo amministrativo contabile e ordinari di legalità;
- x. rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR;
- y. rispettare le tempistiche e gli obblighi richiamati all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Art. 7

(Obblighi e responsabilità delle parti)

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le parti sono direttamente responsabili della realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR, adottato con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR. A tal riguardo, facendo riferimento all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 2018 per i fondi SIE 2014-2020, si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Come precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, "tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi".
4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della

PA.

5. Le parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Art. 8

(Monitoraggio e rendicontazione di milestone, target e spese)

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale e dalla Amministrazione attuatrice, registra i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione utile al conseguimento dei *milestone* e *target* e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR, adottato con decreto del Coordinatore dell'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2022, e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione dell'investimento in oggetto.
2. Il Soggetto attuatore si impegna a rispettare i termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 e sue modifiche ed integrazioni.
3. Il Soggetto attuatore entro 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 fornisce all'Amministrazione attuatrice giustificazione motivata del mancato rispetto della scadenza e indicazioni specifiche sulle tempistiche di attuazione dell'intervento congruenti con l'esigenza del rispetto del termine ultimo di realizzazione stabilito al 31 dicembre 2025. L'Amministrazione centrale, se valuta fondate le motivazioni, autorizza i nuovi termini, che saranno comunicati tempestivamente dall'Amministrazione attuatrice al Soggetto attuatore.
4. Il Soggetto attuatore può comunicare all'Amministrazione attuatrice esigenze di rimodulazione dell'intervento e delle risorse assegnate, rese necessarie da affinamenti progettuali, entro 60 giorni dal termine assegnato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 e s.m.i., al fine di consentire l'attuazione dell'art. 4 del medesimo decreto, salvo diverse indicazioni dell'Amministrazione centrale, che saranno comunicate tempestivamente dall'Amministrazione attuatrice ai Soggetti attuatori.

Art. 9 **(Oneri finanziari per gli interventi)**

1. Le attività oggetto del presente accordo vengono realizzate con le risorse interne delle parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
2. Le risorse per la realizzazione degli interventi vengono trasferite dall'Amministrazione attuatrice al Soggetto attuatore, attraverso il bilancio regionale.
3. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse trasferite all'Amministrazione attuatrice e relative ai progetti che non hanno raggiunto i *target* di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero i *milestone* e *target* correlati.
4. Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Art. 10 **(Modalità di erogazione del contributo per i nuovi interventi)**

1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'Amministrazione centrale, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, su richiesta dell'Amministrazione attuatrice, trasmette la relativa richiesta di anticipazione, al Servizio centrale per il PNRR, al fine del trasferimento delle risorse all'Amministrazione attuatrice per una quota di anticipazione fino al 10% dell'importo totale assegnato agli interventi.
3. Le successive quote di disponibilità finanziarie (fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento), fermo restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa del sub-investimento, sono assegnate all'Amministrazione attuatrice nei limiti delle disponibilità di cassa del Piano approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. 2771 del 21 ottobre 2022, rettificato con decreto rep. 249 di data 6 febbraio 2023, ed in ragione delle rendicontazioni presentate.
4. L'Amministrazione attuatrice trasferisce tempestivamente le risorse al Soggetto attuatore, nei limiti delle risorse ricevute dall'Amministrazione centrale.
5. Il Soggetto attuatore può richiedere all'Amministrazione attuatrice, motivando adeguatamente, un trasferimento delle risorse di importo superiore al dieci per cento previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 e s.m.i..

Art. 11

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che, per l'Amministrazione attuatrice, il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e il Responsabile del trattamento dei dati è la società Insiel S.p.A., via San Francesco d'Assisi n. 43, 34133 Trieste, e-mail privacy@insiel.it, mentre il Responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Cristina Bascelli, raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; e-mail: privacy@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it.
Per il Soggetto attuatore, il Titolare del trattamento dei dati è l'Ente di Decentramento Regionale di Gorizia rappresentato dal Commissario Straordinario dott. Paolo Viola con sede in Corso Italia 55, 34170 Gorizia, tel: +39 0481 385258, email: segreteria@gorizia.edrfvg.it, pec: edr.gorizia@certregione.fvg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è raggiungibile al seguente indirizzo: Corso Italia 55, 3470 Gorizia, e-mail: dpo@gorizia.edrfvg.it. Il Responsabile del trattamento dei dati è la società Insiel S.p.A., via San Francesco d'Assisi n. 43, 34133 Trieste, e-mail privacy@insiel.it.
5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Art. 12

(Revoca dei contributi)

1. Le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e

sui target in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

2. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non raggiunga il target finale per l'attuazione degli interventi ad esso affidati, nei limiti temporali previsti dal PNRR, ovvero in caso di mancato completamento delle attività di progetto e nel caso di frode accertata, l'Amministrazione centrale revoca i contributi previsti all'Amministrazione attuatrice.

Art. 13 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti sono inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

protezione.civile@certregione.fvg.it
pnrr-pcrfvg@protezionecivile.fvg.it

per il Soggetto attuatore:

segreteria@gorizia.edrfvg.it
edr.gorizia@certregione.fvg.it

Art. 14 (Durata e proroga)

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scade al completamento fisico e finanziario dell'investimento.
2. Il Soggetto attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

Art. 15 (Disposizioni finali)

1. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente accordo viene registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.

3. Il presente atto si compone di 15 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Per l'Amministrazione attuatrice
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Per il Soggetto attuatore
Ente di Decentramento Regionale di Gorizia

Il Direttore centrale della Protezione civile
arch. ing. Amedeo Aristei

Il Direttore ad interim
Arch. Lara Carlot

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.*

TABELLA 1
interventi oggetto del presente accordo

Numero Progressivo intervento DCR 2771/22	Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza	Titolo/descrizione intervento	Territorio	Tipologia intervento	Importo	CUP	Soggetto attuatore
9	<p>Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.</p> <p>Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.</p>	<p>Opere di consolidamento e di prevenzione del fenomeno franoso sulla S.R.GO.14 "Brazzano-Dolegna" nel tratto compreso tra le progr. km. 3+700 e 3+865, nei pressi della località Trussio in Comune di Dolegna del Collio (GO). Intervento di realizzazione di una struttura di contenimento (tipo berlinese) e consolidamento della scarpata a valle (zona di alveo del fiume Judrio/scolo Roja), compresa realizzazione di una scogliera alla base per scongiurare fenomeni di scalzamento del piede e riprofilatura dello stesso pendio contemplando adeguata piantumazione che andrà a contrastare il ruscellamento e conseguente erosione.</p>	<p>Comune: Dolegna del Collio Localizzazione: SRGO14 "BRAZZANO-DOLEGNA"</p>	<p>lettera d) - art. 25, c. 2</p>	<p>€ 550.000,00</p>	<p>D58H22000580001</p>	<p>EDR Gorizia</p>
14	<p>Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.</p> <p>Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.</p>	<p>Intervento di consolidamento delle pareti rocciose con reti e/o barriere paramassi. Consolidamento del versante, mediante rivestimento delle scarpate con reti paramassi in aderenza, associate a geostuia antierosione, comprese chiodature e funi di cucitura, a completamento dell'intervento di somma urgenza (Cod. Lavoro SUT_02.2019)</p>	<p>Comune: CORMONS Localizzazione: S.R.GO 14 "BRAZZANO-DOLEGNA" dal km. 0+900 al km. 1+030</p>	<p>lettera d) - art. 25, c. 2</p>	<p>€ 332.000,00</p>	<p>D38H22000630001</p>	<p>EDR Gorizia</p>

Numero Progressivo intervento DCR 2771/22	Evento di riferimento e delibera dello stato di emergenza	Titolo/descrizione intervento	Territorio	Tipologia intervento	Importo	CUP	Soggetto attuatore
15	<p>Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.</p> <p>Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, come estensione della delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019.</p>	<p>Intervento urgente per il consolidamento del corpo stradale, con realizzazione muro alla berlinese con cordolo per contenimento scarpata, compreso il rifacimento di tombotti, cunette, attraversamenti stradali, cordoli, ecc. nonché la sostituzione delle barriere stradali di sicurezza</p>	<p>Comune: CORMONS Localizzazione: S.R.GO 14 "BRAZZANO-DOLEGNA" dal km. 0+700 al km. 0+780</p>	<p>lettera d) - art. 25, c. 2</p>	<p>€ 450.000,00</p>	<p>D37H22001590001</p>	<p>EDR Gorizia</p>